

ANDRIANI S.p.A.

*Sede legale in via Nicolò Copernico, zona PIP, 70024 Gravina in Puglia (BA)
capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari
06880780728 R.E.A. n. BA516296*

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“ANDRIANI 2018 – 2022 – 5,25%”

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da
Borsa Italiana**

Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D.
Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE**

*Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento del Mercato ExtraMOT ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (“**Segmento ExtraMOT PRO**”) delle obbligazioni “ANDRIANI 2018 – 2022 – 5,25%”, e non costituisce un prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (“**Testo Unico della Finanza**”) e del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“**Regolamento 11971**”).*

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento 11971.

Le Obbligazioni sono state offerte ad investitori qualificati in Italia in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nell'ambito di un collocamento riservato, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e quindi senza offerta al pubblico delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle Obbligazioni, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

*Andriani S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**” o “**Andriani**”) dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento del Mercato ExtraMOT.*

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	6
2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE	9
2.1 Responsabili del Documento di Ammissione.....	9
2.2 Dichiarazione di Responsabilità	9
2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi	9
3. FATTORI DI RISCHIO.....	10
3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente	10
3.1.1 <i>Rischio Emittente.....</i>	<i>10</i>
3.1.2 <i>Rischi connessi all'indebitamento.....</i>	<i>10</i>
3.1.3 <i>Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari</i>	<i>12</i>
3.1.4 <i>Rischi connessi al tasso di interesse.....</i>	<i>13</i>
3.1.5 <i>Rischi legati alle locazioni in essere</i>	<i>13</i>
3.1.6 <i>Rischio operativo.....</i>	<i>13</i>
3.1.7 <i>Rischi derivanti dai procedimenti legali</i>	<i>14</i>
3.1.8 <i>Rischi connessi alle operazioni con Parti Correlate.....</i>	<i>14</i>
3.1.9 <i>Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente</i>	<i>15</i>
3.1.10 <i>Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da figure chiave.....</i>	<i>15</i>
3.1.11 <i>Rischi di credito e tempistiche di pagamento dei clienti.....</i>	<i>16</i>
3.1.12 <i>Rischi connessi ai rapporti con i fornitori</i>	<i>16</i>
3.1.13 <i>Rischio di liquidità</i>	<i>16</i>
3.1.14 <i>Rischi connessi alla concessione di fidejussioni e garanzie</i>	<i>17</i>
3.1.15 <i>Rischi connessi all'eventuale perdita di cliente strategico</i>	<i>17</i>
3.1.16 <i>Rischi connessi alla limitazione di utilizzo degli spazi di stoccaggio.....</i>	<i>18</i>
3.1.17 <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale.....</i>	<i>18</i>
3.1.18 <i>Rischi connessi alle coperture assicurative</i>	<i>18</i>
3.1.19 <i>Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.....</i>	<i>18</i>
3.1.20 <i>Rischi connessi alla responsabilità da prodotto</i>	<i>19</i>
3.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni.....	19
3.2.1 <i>Rischi connessi alla negoziazione delle Obbligazioni, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni</i>	<i>19</i>
3.2.2 <i>Rischio di tasso.....</i>	<i>20</i>
3.2.3 <i>Rischio di liquidità</i>	<i>20</i>
3.2.4 <i>Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente</i>	<i>21</i>
3.2.5 <i>Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale.....</i>	<i>21</i>
3.3 Fattori di rischio relativi al mercato in cui opera l'Emittente.....	21
3.3.1 <i>Rischi connessi alla concorrenza e al possibile ingresso di nuovi operatori nel mercato di riferimento.....</i>	<i>21</i>

3.3.2	<i>Rischi connessi all'internazionalizzazione</i>	21
3.3.3	<i>Rischi connessi alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime</i>	22
3.3.4	<i>Rischi connessi al rispetto della normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza</i>	22
3.3.5	<i>Rischi connessi al quadro normativo e regolamentare</i>	23
3.3.6	<i>Rischi connessi all'attuale congiuntura economica</i>	23
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	24
4.1	Denominazione legale e commerciale	24
4.2	Estremi di iscrizione al registro delle imprese.....	24
4.3	Data di costituzione e durata dell'Emittente.....	24
4.4	Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale	24
4.5	Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente	24
4.5.1	<i>Storia dell'Emittente</i>	24
4.5.2	<i>Descrizione dell'Emittente. Principali attività</i>	25
4.6	Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente	28
4.7	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.....	28
4.8	Ammontare delle Obbligazioni.....	29
4.9	Uso dei proventi.....	29
4.10	Ulteriori emissioni	30
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	31
5.1	Settore di riferimento	31
5.2	Composizione del Gruppo e cenni sulle società controllate.....	31
5.2.1	<i>Felicia</i>	31
5.2.2	<i>Amendola Center</i>	31
5.3	Analisi dei mercati di riferimento.....	32
6.	PRINCIPALI AZIONISTI	34
6.1	Partecipazione, direzione e coordinamento	34
6.2	Accordi societari	34
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE	35
7.1	Informazioni finanziarie	35
7.2	Bilancio civilistico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.....	35
7.3	Primo bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016	35
7.4	Prospetti gestionali interni relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 " <i>unaudited</i> "	36
7.5	Prospetti gestionali interni relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 su base consolidata " <i>unaudited</i> "	37
8.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI	39

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	39
9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ	62
9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni	62
9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione	62
9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	62
10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI	63
10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni	63
10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni	67
10.3 Imposta sulle donazioni e successioni	69
10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio	70
10.5 Imposta di bollo	71

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Agente per il Calcolo	Indica l'Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.
Borsa Italiana	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Contratto di Sottoscrizione	Indica il contratto tra sottoscrittori delle Obbligazioni e l'Emittente relativo alla sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi del Regolamento del Prestito.
Contratto Rilevante	Indica il contratto di fornitura definito all'Articolo 1.2 del Regolamento del Prestito.
Data di Emissione	Indica il 15 marzo 2018.
Data di Scadenza	Indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 30 dicembre 2022.
Decreto 239	Indica il Decreto Legislativo del 1 aprile 1996, n. 239 come successivamente integrato e modificato.
Documento di Ammissione	Indica il presente documento di ammissione alla

negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

Emittente o Andriani o Società	Indica Andriani S.p.A., società per azioni, con sede legale in via Nicolò Copernico, zona PIP, 70024 Gravina in Puglia (BA), capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 06880780728, R.E.A. n. BA516296.
Gruppo	Indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
Legge Fallimentare	Indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.
Mercato ExtraMOT	Indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".
Monte Titoli	Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
Obbligazioni	Indica le obbligazioni emesse in forma dematerializzata dall'Emittente in base al Prestito, in numero pari a 100 (cento), per un valore nominale pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) ciascuna.
Obbligazionista	Indica ciascun portatore delle Obbligazioni.
Parti Correlate	Indica i soggetti ricompresi nella definizione del Principio Contabile Internazionale IAS n. 24.
Prestito	Indica il prestito obbligazionario denominato "ANDRIANI 2018 – 2022 – 5,25%" costituito da

n. 100 (cento) Obbligazioni del valore nominale di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per un importo nominale complessivo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00).

Regolamento del Mercato ExtraMOT Indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

Regolamento del Prestito Indica il regolamento del Prestito.

Segmento ExtraMOT PRO Indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

Tasso di Interesse Indica il tasso di interesse fisso annuo lordo applicabile alle Obbligazioni pari al 5,25%.

TUF Indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e/o integrato.

Valore Nominale Indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Documento di Ammissione è assunta da Andriani S.p.A., con sede legale in via Nicolò Copernico, zona PIP, 70024 Gravina in Puglia (BA), in qualità di emittente.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Andriani, in qualità di emittente delle Obbligazioni, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, le Obbligazioni saranno sottoscritte dal relativo Sottoscrittore.

Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l'Emittente e ciascun Sottoscrittore.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli strumenti finanziari oggetto del presente Documento di Ammissione, è necessario valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui essa opera e all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari. I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 3 "Fattori di rischio" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati, al bilancio dell'Emittente e a tutte le altre informazioni disponibili pubblicamente relative alla Società.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo delle Obbligazioni. Tali effetti negativi sulla Società e sulle Obbligazioni si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divenissero a causa di circostanze sopravvenute.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente, a causa dei mancati flussi di cassa derivanti dallo svolgimento da parte della stessa Emittente della propria ordinaria attività d'impresa, non sia in grado di corrispondere gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento

L'Emittente reperisce parte delle proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio civilistico approvato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, presentava una esposizione debitoria nei confronti delle banche pari a Euro 9.975.440 (Euro 7.766.178 alla data del 31 dicembre 2015).

ANDRIANI S.p.A.

Dati al 31
dicembre 2016

Dati al 31
dicembre 2015

Debiti verso banche

- (entro 12 mesi)	4.117.222	2.837.823
- (oltre 12 mesi)	5.858.218	4.928.355
Totale	9.975.440	7.766.178

La posizione finanziaria netta risultante dai bilanci di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 era così composta:

ANDRIANI S.p.A.	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	Variazione
Depositi bancari	1.173.863	2.520.103	(1.346.240)
Denari e altri valori in cassa	1.373	21.072	(19.699)
Disponibilità liquide	1.175.236	2.541.175	(1.365.939)
Attività fin. che non costituiscono immobilizzazioni	2.394.258	2.396.772	(2.514)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.878.889	935.824	943.065
Quota a breve di finanziamenti	2.238.333	1.901.999	336.334
Crediti finanziari	(640.578)	(315.578)	(325.000)
Debiti finanziari a breve termine	3.476.644	2.522.245	954.399
Posizione finanziaria netta a breve termine	92.850	2.415.702	(2.322.852)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	-	-	-
Quota a lungo di finanziamenti	5.858.218	4.928.355	929.863
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(5.858.218)	(4.928.355)	(929.863)
Posizione finanziaria netta	(5.765.368)	(2.512.653)	(3.252.715)

Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio consolidato approvato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, presentava una esposizione debitoria nei confronti delle banche pari a Euro 13.511.092 di cui Euro 4.543.796 di durata entro i 12 mesi ed Euro 8.967.296 di durata oltre i 12 mesi.

La capacità dell'Emittente di far fronte al proprio indebitamento bancario dipende dai

risultati operativi e dalla capacità di generare sufficiente liquidità, componenti che possono dipendere da circostanze anche non prevedibili da parte dell'Emittente.

Qualora tali circostanze dovessero verificarsi l'Emittente potrebbe trovarsi in futuro nella posizione di non essere in grado di far fronte al proprio indebitamento per cause non dipendenti dalla stessa.

Con riferimento agli affidamenti relativi ai contratti di finanziamento sottoscritti dall'Emittente, si segnala che tali contratti prevedono specifici obblighi, impegni e restrizioni in capo all'Emittente. Nell'ipotesi in cui l'Emittente non fosse in grado di rispettare tali impegni, o comunque si trovasse ad essere inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali, ciò determinerebbe l'obbligo di rimborso del relativo debito con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Sebbene alla data del presente Documento di Ammissione, non si siano verificati eventi che abbiano determinato l'inadempimento da parte dell'Emittente delle obbligazioni assunte dallo stesso ai sensi dei contratti di finanziamento, non è possibile assicurare che in futuro tali eventi possano verificarsi. Tali circostanze potrebbero determinare la risoluzione di diritto dei contratti. Qualora gli istituti di credito decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

I rischi del rifinanziamento dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidabilità degli attivi.

Non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del presente Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 **Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari**

L'indebitamento bancario netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2016 era passivo per Euro 8.800.204 (Euro 5.225.003 al 31 dicembre 2015), come di sotto rappresentato:

ANDRIANI S.p.A.	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
Disponibilità liquide	(1.175.236)	(2.541.175)
Linee di credito a breve termine	1.878.889	935.824

Quote entro i 12 mesi di finanziamenti a M/L termine	2.238.333	1.901.999
Quote oltre i 12 mesi di finanziamenti a M/L termine	5.858.218	4.928.355
Totale	8.800.204	5.225.003

Attraverso i rapporti che l'Emittente intrattiene con gli istituti di credito vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato disponibili.

Qualora l'Emittente fosse inadempiente ad obbligazioni derivanti dai sopra menzionati contratti di finanziamento oppure qualora operassero modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente dovrebbe rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di interesse

L'Emittente ha un mix di finanziamenti a medio/lungo termine esclusivamente a tasso variabile. L'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Si evidenzia in ogni caso che alla data del presente Documento di Ammissione l'Emittente non ha in essere derivati di copertura del rischio di tasso d'interesse.

Pertanto, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe pertanto avere conseguenze negative contenute sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.5 Rischi legati alle locazioni in essere

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere contratti di locazione funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Emittente, tra cui contratti per la locazione di magazzini.

Il mancato rinnovo di tali contratti di locazione potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive di crescita dell'Emittente.

3.1.6 Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi,

compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.1.7 Rischi derivanti dai procedimenti legali

Alla data del presente Documento di Ammissione sono in corso alcuni procedimenti legali contro Andriani, come meglio individuati nei bilanci di esercizio dell'Emittente chiusi al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016. L'Emittente ritiene che tali procedimenti e rischi siano stati adeguatamente esaminati allo scopo di decidere in ordine alla necessità di iscrivere riserve per rischi ed oneri a fronte dei rischi legali ovvero di valutare se queste sono adeguate alla luce delle condizioni attuali. Anche se l'Emittente ha costituito riserve a fronte dei rischi legali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, si reputa che le eventuali passività derivanti da tali procedimenti non siano in grado di generare effetti sfavorevoli eccedenti rispetto agli accantonamenti effettuati. Tuttavia non è possibile escludere che l'esito di tali contenziosi possano in futuro avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.8 Rischi connessi alle operazioni con Parti Correlate

L'Emittente ha intrattenuto, ed intrattiene tuttora, rapporti di natura commerciale, finanziaria e gestionale con Parti Correlate. Alla data del presente Documento di Ammissione i rapporti con parti correlate riguardano principalmente transazioni commerciali relative all'attività ordinaria dell'Emittente. Alla data del presente Documento di Ammissione i rapporti con Parti Correlate, a giudizio del *management*, prevedono condizioni economiche in linea con quelle di mercato. Tuttavia non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con terze parti, le stesse avrebbero negoziato e stipulato contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità. Le informazioni relative ai rapporti patrimoniali, economici e finanziari con Parti Correlate sono riportate di seguito, in relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016:

Società	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Vendite	Acquisti
Felicia S.r.l.	-	117.851	1.101.857	290.374	3.313.195	245.285

Amendola Center S.r.l.	-	625.000	-	-	-	-
Totale	-	742.851	1.101.857	290.374	3.313.195	245.285

3.1.9 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente

Il totale degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuati dall'Emittente ammontava ad Euro 20.655.253 al 31 dicembre 2016, mentre nel corso del 2017 e fino alla data del presente Documento di Ammissione totale degli investimenti ammonta ad Euro 23.989.041 al lordo degli ammortamenti di competenza dell'esercizio 2017.

Nel biennio 2018-2019, l'Emittente prevede di realizzare investimenti per complessivi Euro 10.000.000, in particolare:

- (i) Euro 7.500.000 per l'anno 2018;
- (ii) Euro 2.500.000 per l'anno 2019.

Tali investimenti sono essenzialmente mirati all'incremento della capacità produttiva ed all'efficientamento del processo produttivo, nell'ambito di una più ampia strategia di crescita e di sviluppo organizzativo perseguita dal *management* dell'Emittente. Pertanto, qualora tali investimenti non dovessero raggiungere i ritorni economici attesi, potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.10 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da figure chiave

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente è gestita da un *team* di *manager* e/o imprenditori che hanno maturato un'esperienza significativa nel settore di attività dell'Emittente e nei mercati in cui la stessa opera. In particolare, le deleghe operative relative all'Emittente sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione delle attività, il legame tra gli imprenditori soci della Società e le altre figure chiave presenti nel *management* resta un fattore critico di successo per lo stesso. Pertanto non si può escludere che qualora una pluralità di figure chiave cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, o l'Emittente si dimostrasse incapace di attrarre, formare e trattenere ulteriore *management* qualificato, si possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell'Emittente e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati

operativi.

3.1.11 Rischi di credito e tempistiche di pagamento dei clienti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dalla propria attività.

Alla data del 31 dicembre 2016, l'Emittente vantava crediti verso clienti pari a Euro 7.089.041 e il relativo fondo svalutazione crediti ammontava ad Euro 178.052; l'accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio 2016 ammonta ad Euro 82.853 al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti al valore di presumibile realizzo.

Nonostante l'Emittente abbia stipulato una polizza assicurativa contro rischi derivanti dall'insolvenza dei crediti, laddove più clienti risultassero inadempienti nei confronti dell'Emittente per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazioni crediti, ciò avrebbe effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

3.1.12 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori

L'Emittente si rivolge a diversi fornitori per l'acquisto delle principali materie prime e di alcuni prodotti finiti da esso commercializzati nell'ambito della propria attività.

Nel caso in cui termini il rapporto con suddetti fornitori, ovvero qualora gli stessi non siano più in grado di soddisfare la domanda dell'Emittente, potrebbe verificarsi un aumento dei costi di produzione. In particolare tali fornitori sono soggetti ai normali rischi operativi, compresi, a titolo meramente esemplificativo, guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla regolamentazione applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, mancanza di forza lavoro, catastrofi naturali e interruzioni significative dei rifornimenti dei prodotti. Nel caso in cui l'Emittente non fosse in grado di recuperare tale maggiorazione dei costi attraverso un incremento dei prodotti si potrebbero verificare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

3.1.13 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita.

L'obiettivo dell'Emittente è quello di conservare un adeguato equilibrio tra fabbisogno e provvista tramite l'utilizzo di affidamenti bancari. Per la natura del *business* in cui opera, l'Emittente non ha particolari rischi di liquidità potendo comunque reperire fondi mediante ricorso ad istituti di credito.

Alla data del 31 dicembre 2016 si rilevano in capo all'Emittente linee di credito a breve termine in Euro per un totale utilizzato di Euro 4.117.222 (di cui Euro 2.238.333 relativi a quote a breve di finanziamenti a medio lungo termine ed Euro 1.878.889

relativi a linee di credito a breve con varie forme denominate) e linee di credito a medio e lungo termine per un totale utilizzato di Euro 5.858.218.

Con riferimento ai dati consolidati alla data del 31 dicembre 2016, si rilevano linee di credito a breve termine per un totale utilizzato di Euro 4.543.796 (di cui Euro 2.535.064 relativi a quote a breve di finanziamenti a medio lungo termine ed Euro 2.008.732 relativi a linee di credito a breve con varie forme denominate) e linee di credito a medio e lungo termine per un totale utilizzato di Euro 8.967.296.

L'utilizzo equilibrato delle linee di credito, unitamente alla regolare verifica con i rispettivi partner dei tempi di incasso e pagamento ed alle costanti azioni di miglioramento in termini di migliore efficienza, consente di mantenere andamenti del capitale circolante coerenti con le esigenze di *business*.

Tuttavia l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.14 **Rischi connessi alla concessione di fideiussioni e garanzie**

Alla data del 31 dicembre 2016, risultano rilasciate dall'Emittente le seguenti fideiussioni e garanzie:

Fideiussioni prestate	Importo
Garanzie di firma verso la controllata Felicia S.r.l.	400.000

Qualora i creditori dell'Emittente dovessero escutere le garanzie e le fideiussioni attualmente in essere, non è possibile escludere che possano verificarsi ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.15 **Rischi connessi all'eventuale perdita di cliente strategico**

Anche se l'Emittente ha un portafoglio di clienti piuttosto diversificato, in base ai dati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, circa il 40% del fatturato dell'Emittente deriva dalle vendite in favore di un cliente strategico.

Con tale cliente strategico l'Emittente ha stipulato il Contratto Rilevante, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e avente termine di scadenza il 31 dicembre 2019, avente ad oggetto la fornitura di pasta da parte dell'Emittente in favore del suddetto cliente strategico.

Nonostante l'Emittente abbia instaurato un consolidato rapporto commerciale con il predetto cliente strategico, nel caso in cui il contratto con quest'ultima non dovesse essere rinnovato e qualora l'Emittente non sia in grado di sostituire tale cliente strategico con nuovi clienti, potrebbe verificarsi una diminuzione di fatturato, con conseguenti riflessi negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

dell'Emittente.

3.1.16 Rischi connessi alla limitazione di utilizzo degli spazi di stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime acquistate dall'Emittente all'interno del proprio sito produttivo avviene con cadenza settimanale, poiché l'Emittente non dispone di spazi sufficienti per prevedere l'immagazzinamento di una maggiore quantità di scorte. I brevi tempi di approvvigionamento sono resi possibili da una collaborazione di lunga durata con i fornitori, preparati sulle esigenze dell'Emittente in relazione alle tempistiche.

Tuttavia, nonostante l'Emittente abbia pianificato la programmazione della produzione con cadenza settimanale e abbia consolidato rapporti con i fornitori per l'organizzazione delle tempistiche relative alla fornitura, nel caso in cui dovessero verificarsi limitazioni all'utilizzo degli spazi di stoccaggio o nel caso in cui dovesse terminare il rapporto con i suddetti fornitori ovvero questi ultimi non dovessero essere più in grado di soddisfare le esigenze dell'Emittente in relazione alle tempistiche di fornitura, si potrebbero verificare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.17 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

La crescita dell'Emittente dipende, tra l'altro, anche dalla sua capacità di perseguire la propria strategia di crescita e di sviluppo. L'Emittente ha predisposto un piano di sviluppo pluriennale che prevede una crescita principalmente per linee interne.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia dell'Emittente è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle sue prospettive di crescita nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.18 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporre l'Emittente stesso al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene siano state stipulate polizze assicurative adeguate all'attività svolta, l'Emittente, data la significativa crescita produttiva e dimensionale degli ultimi esercizi, attuano con continuità, ed in particolare in questa fase storica, iniziative volte all'individuazione delle aree di rischio e alla copertura dei rischi sottesi. D'altra parte, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture adottate, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.19 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

I ricavi dell'Emittente sono generati anche in base a marchi registrati per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

L'Emittente fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarlo da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi.

In tal caso potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.20 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto

Nonostante l'Emittente abbia stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità da prodotto, alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è mai stata coinvolta in controversie da responsabilità da prodotto con i propri clienti.

Tuttavia, qualora nei confronti dell'Emittente fossero instaurati procedimenti giudiziari volti a far accertare e dichiarare la loro responsabilità da prodotto, non si può escludere che dall'eventuale esito negativo di tali procedimenti giudiziari possano derivare conseguenze pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

3.2.1 Rischi connessi alla negoziazione delle Obbligazioni, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- (a) variazione dei tassi di interesse e di mercato (*“Rischio di tasso”*);
- (b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (*“Rischio di liquidità”*);
- (c) eventi al di fuori del controllo dell'Emittente (*“Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente”*); e
- (d) variazioni del regime fiscale (*“Rischio derivante dalle modifiche al regime*

fiscale”).

Di conseguenza gli investitori, nell’elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell’investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.2.2 Rischio di tasso

L’investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza.

3.2.3 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente, e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro valore nominale, ovvero al loro prezzo di sottoscrizione, ovvero al loro valore di mercato o ancora al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari.

Si segnala che non è previsto alcun impegno da parte di nessun soggetto a garantire la negoziazione delle Obbligazioni. Non vi è quindi alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario, ovvero che tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato altamente liquido.

L’Obbligazionista potrebbe quindi trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare quale corrispettivo una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero al loro valore di mercato ovvero infine al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l’investitore, nell’elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione che l’orizzonte temporale dell’investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all’atto dell’emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Si segnala che l’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO, il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, riservato ai soli investitori professionali, gli unici ammessi alle

negoziazioni su tale segmento di mercato.

3.2.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.2.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista.

3.3 Fattori di rischio relativi al mercato in cui opera l'Emittente

3.3.1 Rischi connessi alla concorrenza e al possibile ingresso di nuovi operatori nel mercato di riferimento

L'Emittente opera nel settore della produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine dove opera sia in qualità di fornitore per alcuni dei principali *brand* di pasta a livello mondiale, sia autonomamente per la commercializzazione di prodotti a marchio proprio.

A giudizio dell'Emittente, avendo il mercato *gluten free* registrato negli ultimi anni un importante *trend* di crescita con la nascita di realtà dedicate a tali produzioni, di conseguenza, il livello di concorrenza nel settore potrebbe intensificarsi a causa dell'ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

Benché l'Emittente ritenga di aver sviluppato un'importante conoscenza del mercato in cui opera, vi è tuttavia la possibilità che altri operatori, anche esteri, concorrenti ovvero attivi in settori contigui, producano e sviluppino prodotti, destinati a competere con quelli realizzati e/o commercializzati dall'Emittente, idonei a sottrarre quote di mercato con riferimento ai prodotti dell'Emittente.

L'eventuale ingresso nel mercato di nuovi concorrenti italiani o stranieri ed il conseguente inasprimento del contesto competitivo, potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.3.2 Rischi connessi all'internazionalizzazione

L'Emittente ha attuato una strategia di internazionalizzazione delle vendite al di fuori

dell'Italia e suddette vendite hanno rappresentato circa il 30% delle vendite totali dell'Emittente con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

L'Emittente potrebbe essere esposta ai rischi inerenti l'operare in ambito internazionale tra cui rientrano quelli relativi ad eventuali boicottaggi ed embarghi, mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e normative locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree geograficamente lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso di Paesi esterni all'area Euro (ad esempio, dollari statunitensi).

3.3.3 Rischi connessi alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime

In analogia a quanto avviene per gli altri operatori del settore, i costi di produzione dell'Emittente sono influenzati dall'andamento dei prezzi delle principali materie prime dallo stesso utilizzate. I prezzi delle stesse materie prime potrebbero subire rilevanti oscillazioni a causa di diversi fattori solo parzialmente controllabili dall'Emittente.

Sebbene l'Emittente generalmente tende ad adottare clausole volte a bloccare il prezzo della materia prima, l'esposizione al rischio connesso alle oscillazioni del prezzo delle materie prime, intrinseca all'attività di impresa dell'Emittente, non è oggetto di sistematica attività di copertura.

Non si può escludere che un incremento anomalo o particolarmente protratto nel tempo dei costi delle principali materie prime impiegate dall'Emittente possa riflettersi negativamente sulla sua situazione economica patrimoniale e finanziaria nel caso in cui non fossero adottate ovvero nel caso in cui il settore di riferimento non consentisse di adottare politiche opportune di trasferimento dei maggiori costi direttamente sui prezzi dei prodotti ai clienti.

3.3.4 Rischi connessi al rispetto della normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza

L'attività dell'Emittente è sottoposta alla normativa in tema di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in tema di tutela ambientale.

L'Emittente ritiene di operare nel pieno rispetto della normativa applicabile; tuttavia non è possibile escludere che nel futuro un'autorità giudiziaria o amministrativa competente possa dichiarare che l'Emittente abbia violato norme in materia ambientale o di sicurezza, e che l'Emittente possa subire sanzioni per aver provocato contaminazioni o infortuni e dover sostenere quindi costi non prevedibili per responsabilità nei confronti di terzi per danno alla proprietà, danno alla persona e obblighi di effettuare lavori di bonifica o messa a norma del proprio impianto produttivo.

Inoltre, nel caso in cui venissero adottate leggi in materia ambientale o della sicurezza maggiormente stringenti, l'Emittente potrebbe essere obbligato in futuro a sostenere spese straordinarie in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per far fronte al mutamento degli standard richiesti o delle tecnologie utilizzate. Tali spese potrebbero essere anche di natura significativa e quindi avere un effetto negativo sulle

attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.3.5 Rischi connessi al quadro normativo e regolamentare

L'Emittente svolge la propria attività in un settore regolamentato da una dettagliata disciplina normativa nazionale e Comunitaria riguardante il rispetto delle norme relative alla composizione, etichettatura e sicurezza dei prodotti realizzati ovvero commercializzati. L'Emittente è inoltre sottoposto a controlli ed ispezioni periodiche tendenti ad accertare il rispetto di tale normativa ed in particolare la permanenza in capo allo stesso delle condizioni necessarie al fine del mantenimento di autorizzazioni e certificazioni.

Il mancato mantenimento di tali autorizzazioni o certificazioni potrebbe influire negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Mutamenti del quadro normativo di riferimento che imponessero adeguamenti strutturali delle unità operative e logistiche ovvero mutamenti nei processi produttivi, quali requisiti più stringenti per l'ottenimento delle certificazioni richieste, potrebbero comportare per l'Emittente investimenti e costi non previsti con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.

3.3.6 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

L'elevata criticità che ha segnato il contesto economico mondiale negli anni recenti, e le incertezze che ancora permangono circa la stabilità di una possibile ripresa impongono un maggiore rigore e molta severità nello sviluppo e nell'applicazione di strategie che consentano di affrontare la presente fase di mercato.

La crisi che si è manifestata e che presenta ancora conseguenze rilevanti è stata caratterizzata da elementi "singolari" per le origini, di breve e lungo termine, la profondità e l'estensione a livello territoriale e settoriale. L'instabilità che esiste sui mercati e la difficoltà di prevedere gli scenari economici concorrono altresì a rendere sempre più incerto il contesto di mercato a cui consegue un'oggettiva diminuzione degli orizzonti temporali di previsione da parte del *management* dell'Emittente.

In tale contesto, l'Emittente già da diversi anni ha intrapreso un processo di diversificazione delle proprie competenze impegnandosi in attività di ricerche e studi al fine sia di migliorare ed accrescere la qualità delle ricette per prodotti *gluten free* sia di individuare una migliore tecnologia di produzione.

I risultati dell'Emittente potranno comunque essere influenzati dall'attuale situazione economica (in particolare nell'area Euro) e/o dal sopravvenire di altre criticità nei mercati che possono incidere sull'andamento della stessa.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'emittente è Andriani S.p.A.

4.2 Estremi di iscrizione al registro delle imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bari al n. 06880780728.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

L'Emittente è stata costituita in data 10 marzo 2009.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in via Nicolò Copernico, zona PIP, 70024 Gravina in Puglia (BA).

4.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

4.5.1 Storia dell'Emittente

Si descrivono sinteticamente qui di seguito i principali eventi che hanno caratterizzato la storia dell'Emittente:

2009

- L'Emittente viene costituita da Michele e Francesco Andriani sotto forma di società a responsabilità limitata, con denominazione Molino Andriani S.r.l.

2010-2013

- Nel periodo 2010-2013, l'Emittente ha implementato un significativo programma di investimenti produttivi volti a migliorare e modernizzare la produttività degli impianti.

2014

- L'Emittente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto ai sensi del D.lgs. 231/2001 e nomina un Organismo di Vigilanza.

- L’Emittente sottoscrive accordi con clienti nazionali ed internazionali aventi ad oggetto la fornitura di pasta senza glutine.

2015

- L’Emittente acquisisce il 60% del capitale sociale della società immobiliare Amendola Center S.r.l. (“**Amendola Center**”), per un valore pari ad Euro 1.800.000,00.
- L’Emittente sottoscrive il 100% del capitale sociale della Felicia S.r.l. (“**Felicia**”) mediante conferimento di ramo d’azienda. Felicia svolge in esclusiva l’attività di distribuzione e vendita di prodotti a marchio Felicia® e Biori® realizzati da Andriani.

2016

- Il 20 Aprile 2016 è stata ceduta, senza determinare plus/minusvalenze, la partecipazione nella società Dietetic RA S.r.l., in quanto ritenuta non più strategica.
- Nello stesso giorno l’Emittente si è trasformata in società per azioni ed è stato deliberato un aumento gratuito di capitale per Euro 1.000.000,00 con contestuale adozione di un nuovo statuto e modifica della denominazione sociale in Andriani S.p.A.

2017

- L’Emittente ha acquisito, mediante asta senza incanto bandita dal Tribunale di Bari, un opificio industriale, attuale sede legale ed operativa della Società, precedentemente detenuto dall’Emittente stessa mediante contratto d’affitto.

4.5.2 Descrizione dell’Emittente. Principali attività

Andriani è una società attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine che opera principalmente in qualità di fornitore per alcuni dei principali *brand* di pasta a livello mondiale.

La principale attività dell’Emittente consiste nella produzione di pasta per conto di terzi, che viene distribuita con il marchio delle società clienti che la rivendono anche con marchi *private label*. Tale attività, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ha generato circa il 90% del fatturato dell’Emittente.

L’Emittente, inoltre, svolge l’attività di produzione di prodotti a marchio Felicia® e Biori®. La commercializzazione degli stessi, a partire dal 4 gennaio 2016, è stata concessa in licenza d’uso esclusiva per la durata di 15 anni, alla società controllata Felicia.

L'Emittente ha mantenuto la titolarità dei marchi e del *know-how* (in Andriani si concentra l'impianto produttivo, sito in Gravina in Puglia (BA), sia per i marchi di proprietà sia per le *private label*), mentre Felicia, licenziataria dei marchi, commercializza i prodotti riconoscendo una *royalty* pari al 6% del suo fatturato all'Emittente.

Lo stabilimento produttivo di Andriani ha sede in Gravina in Puglia (BA) e presenta i seguenti caratteri distintivi:

- 100% *gluten free*;
- 35 materie prime e 40 formulazioni differenti;
- 50 silos di materie prime sfarinati;
- 1.250 tonnellate di capacità di stoccaggio sfarinati;
- 30 mila tonnellate di capacità annua di produzione pasta;
- 7.300 metri quadri di superficie totale di produzione;
- 4.300 metri quadri di stabilimento;
- 3.000 metri quadri di molino;
- 800 metri quadri di uffici e laboratorio.

Il molino "Multigrain" sito all'interno dello stabilimento di Gravina in Puglia (il cui investimento di complessivi Euro 4.200.000 è entrato in funzione nel mese di aprile del 2017. E' composto da due linee di processo con una capacità produttiva di circa 40 mila ton/annui e consentirà all'Emittente di essere autosufficiente a regime sull'approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, di ampliare il proprio *know-how* in termini di qualità e sicurezza alimentare e rendere più efficiente il processo produttivo tramite la riduzione dei costi di filiera produttiva.

L'Emittente attualmente realizza pasta senza glutine in circa quaranta formulazioni diverse, servendo circa trenta paesi nel mondo. La produzione comprende pasta corta, lunga, nidi e lasagne, oltre ad aver avviato nel secondo semestre 2016 la produzione di mix di farine, preparati per dolci e preparati per salati.

Il ciclo produttivo di Andriani prevede, nella prima fase, l'acquisto delle materie prime, anche dall'estero le quali comprendono varie tipologie di farine, legumi, granelle e imballaggi. Le farine rappresentano la principale materia prima nel processo di produzione dell'Emittente.

Attualmente, l'approvvigionamento delle farine avviene all'interno del perimetro di contratti quadro stipulati tipicamente con cadenza annuale con fornitori qualificati, nei quali sono definiti il prezzo e le quantità di riferimento. Gli ordini di acquisto di ciascuna tipologia di farina hanno in media una frequenza settimanale per fronteggiare la programmazione della produzione anch'essa settimanale, perché l'Emittente non ha infatti spazi di stoccaggio sufficienti per prevedere un maggiore livello di scorte delle farine.

L'Emittente dispone di circa quindici fornitori principali, con una media di 3-4 fornitori per tipologia di farina, con cui l'Emittente ha consolidato rapporti di collaborazione pluriennale. Per il trasporto delle farine l'Emittente collabora con due trasportatori locali specializzati nel trasporto di alimenti senza glutine.

Con riferimento alla fase di vendita, Andriani vende i propri prodotti – tramite agenti – in circa trenta nazioni, pur restando l'Italia il principale mercato di riferimento. Il processo di vendita di Andriani si focalizza su marchi proprietari e *private label* riconducibili ai principali *brand* di pasta a livello mondiale.

Inoltre, Andriani è impegnata in attività di ricerche e studi al fine sia di migliorare ed accrescere la qualità delle ricette per prodotti gluten free sia di individuare una migliore tecnologia di produzione. Attualmente è in corso una collaborazione con il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia dell'Università di Napoli Federico II che, mediante attività di ricerca e sperimentazione «in vivo» su un campione di pazienti affetti da celiachia e diabete di tipo I effettuerà una valutazione dell'indice glicemico e dell'indice di sazietà di una specifica ricetta di pasta senza glutine creata da Andriani, a base di grano saraceno, che sarà mirato a consentire alla Società di produrre una pasta senza glutine a comprovato basso indice glicemico adatta per i diabetici e/o celiaci.

L'Emittente ha ottenuto 15 certificazioni aziendali e di prodotto, tra cui certificazioni relative alla gestione della qualità, ai controlli di processo ed al controllo del prodotto finito.

Andriani è presente in alcune delle principali catene della *grande distribuzione organizzata* e nei negozi specializzati tramite il marchio Felicia®. Di recente il marchio è stato oggetto di *restyling* al fine di accentuare il richiamo al biologico tramite la foglia stilizzata e quello al benessere tramite la “f” umanizzata che simula una silhouette.



Nel 2017, l'Emittente ha anche scelto di potenziare il suo assortimento lanciando due formulazioni con farina di legumi: pasta con lenticchie gialle e la pasta 100% farina di fagioli Verdi Mung Bio. Tra i benefici ci sono l'elevata digeribilità e l'apporto nutrizionale.

I prodotti sono distribuiti prevalentemente tramite una rete di agenti indipendenti con retribuzione variabile basata sul fatturato.

Con il marchio Biori®, l'Emittente è presente nel canale *discount* in Italia. La qualità del prodotto resta invariata rispetto a quello della *grande distribuzione organizzata*, mostrando come unica differenza rispetto al prodotto Felicia® la confezione che per il brand Biori® si presenta maggiormente “pratico” grazie all' imballaggio più resistente e funzionale grazie all'ampia finestra che esalta la *texture* della pasta.



4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio e all'ultimo bilancio consolidato approvato, si rinvia alle informazioni riportate nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2016, allegati al presente Documento di Ammissione (*Allegato 1 – Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organi di gestione e di controllo; Allegato 2 – Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organi di gestione e di controllo*).

4.7 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

In data 29 luglio 2017, Andriani ha deliberato un nuovo piano di *governance* e nel novembre del 2017 è stata approvata la nuova struttura organizzativa di seguito rappresentata. All'Amministratore Delegato è stato conferito l'incarico del "sistema di controllo interno e gestione rischi" e sono stati nominati i Dirigenti di area con il conferimento dei relativi poteri.

L'Emittente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominato dall'Assemblea degli azionisti in data 29 luglio 2016 che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Michele Andriani	Grumo Appula (BA)	18/03/1981
Amministratore Delegato	Danilo Monterisi	Molfetta (BA)	25/03/1968
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Francesco Andriani	Grumo Appula (BA)	24/11/1983
Consigliere	Tommaso Marvulli	Bari (BA)	12/01/1978
Consigliere	Luigi Montemurro	Altamura (BA)	1/11/1961

Il Collegio Sindacale dell'Emittente è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2

supplenti, nominati rispettivamente dall'Assemblea degli azionisti in data 20 aprile 2016 e in data 6 marzo 2017 e resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente del Collegio Sindacale	Giacomo Porcelli	Bari (BA)	20/09/1958
Sindaco Effettivo	Gianluca Guerrieri	Roma (RM)	30/09/1960
Sindaco Effettivo	Alessandro Colamartino(*)	Bisceglie (BA)	22/10/1975
Sindaco Supplente	Matteo Lovecchio	Bari (BA)	22/12/1969
Sindaco Supplente	Antonio Epifani(*)	San Marzano di San Giuseppe (TA)	29/08/1967

(*) nominati dall'Assemblea degli azionisti in data 6 marzo 2017

In data 20 aprile 2016 Assemblea degli azionisti ha nominato quale revisore unico che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in via Vittor Pisani 25, Milano (MI).

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 31 dicembre 2016 data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il capitale sociale ammontava ad Euro 1.000.000,00, e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 10.071.619,00.

Alla data del presente Documento di Ammissione il capitale sociale ammonta ad Euro 1.000.000,00, interamente versato e sottoscritto, mentre le riserve disponibili risultano pari a 10.471.620.

Il Prestito sarà costituito da n. 100 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 60.000 cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 6.000.000,00 denominato "ANDRIANI 2018 – 2022 – 5,25%"

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente essenzialmente per sostenere il piano industriale nell'ambito dell'implementazione della struttura organizzativa, della ricerca e sviluppo e delle attività di *marketing* e favorire così la propria crescita soprattutto per linee interne anche a sostegno del capitale circolante.

4.10 Ulteriori emissioni

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Settore di riferimento

L'Emittente opera nel settore dell'*innovation food* e si dedica totalmente alle produzioni *gluten free*. In particolare, la Società è attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine, dove opera sia in qualità di fornitore per alcuni tra i principali *brand* di pasta a livello mondiale sia ai fini della distribuzione di prodotti a marchio proprio.

5.2 Composizione del Gruppo e cenni sulle società controllate

Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica delle società facenti parte del Gruppo alla data del presente Documento di Ammissione.



5.2.1 Felicia

Felicia è stata costituita in data 21 dicembre 2015 mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla vendita dei prodotti a marchio Felicia® e Biori® ed è divenuta operativa nel 2016.

Felicia è stata creata dall'Emittente con l'obiettivo prioritario di ottenere un sistema aziendale più competitivo, focalizzato sui marchi propri, integralmente orientato allo sviluppo di politiche di *marketing* e di investimenti dedicati all'espansione dei prodotti.

Alla data del presente Documento di Ammissione, Felicia svolge in esclusiva l'attività di distribuzione e vendita di prodotti a marchio proprio realizzati da Andriani. Le sono stati concessi i marchi Felicia® e Biori® in licenza d'uso in esclusiva per 15 anni, a partire dal 21 dicembre 2015, a fronte di una *royalty* pari al 6% del suo fatturato.

L'Emittente intrattiene rapporti di fornitura con la sua controllata, producendo l'intero quantitativo dei prodotti commercializzati da Felicia.

L'Emittente intende valorizzare ulteriormente l'attività di Felicia per rafforzare la sua *market share*, dato il razionale strategico diverso e a maggior valore aggiunto rispetto al *business private label* concentrato in Andriani.

5.2.2 Amendola Center

Amendola Center è stata costituita in data 20 marzo 2015 mediante conferimento di ramo d'azienda della società Immobiliare Amendola S.r.l. (società di seguito fusa per incorporazione nella Frankly Re S.r.l.) in una società di nuova costituzione, con l'obiettivo prioritario di attrarre nuovi soci e/o *partner* finanziatori interessati alla realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione commerciale-produttiva.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente detiene una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Amendola Center per un valore pari ad Euro 1.800.000,00, mentre la partecipazione pari al 40% del capitale sociale è detenuta dalla Frankly Re S.r.l., società indirettamente controllata dall'Amministratore Delegato Danilo Monterisi.

L'Emittente, in qualità di socio di maggioranza, ha sinora supportato il fabbisogno finanziario della controllata (essenzialmente generato dalla copertura delle rate del mutuo ipotecario dalla stessa contratto con la Banca Carifano S.p.A. e dai costi di progettazione) mediante erogazione di anticipazioni infruttifere pari a complessivi Euro 625.000 alla data del 31 dicembre 2016 (Euro 1.125.000 alla data del 31 dicembre 2017). L'Emittente si è impegnata nei confronti della Amendola Center (giusta delibera di assemblea dei soci del 6 dicembre 2017) ad erogare a favore della controllata, sino al ritiro del permesso di costruire, le ulteriori anticipazioni infruttifere che si rendessero necessarie per la copertura del predetto fabbisogno finanziario, comunque sino alla concorrenza massima della somma di Euro 500.000 per l'esercizio 2018 ed Euro 500.000 per l'esercizio 2019.

Andriani non ha fornito garanzie in favore di Amendola Center.

5.3 Analisi dei mercati di riferimento

Il comparto generale dei consumi alimentari in Italia ha registrato nel corso del 2016 un calo negli acquisti (-1% consumi alimentari, -5,8% consumi di carne, -5,3% consumi di salumi e -3,2% consumi latte e derivati), ed è stato caratterizzato da una maggiore attenzione in termini di "sobrietà", attenzione agli sprechi e "contrazione del carrello". Un *trend* inverso è stato invece registrato da alcune categorie di prodotti (cd. "di nicchia"), capaci di soddisfare esigenze non solo razionali ma anche emotive, che risultano in forte crescita (dati ISMEA e IRI 2016):

- +33% dei consumi alimentari senza glutine: il mercato registra variazioni a doppia cifra per i prodotti *free from* e in particolare per i prodotti senza glutine;
- +20% dei consumi di alimenti bio: il 2016 è stato il quinto anno consecutivo di crescita di circa il 20% delle referenze BIO certificate (anche per il comparto *non food*);
- +16,6% dei consumi dei prodotti *premium*: crescita sostenuta con un prezzo superiore almeno del 20% rispetto alla media della categoria;
- +14,3% dei consumi di prodotti senza lattosio, grazie anche allo sviluppo di *extension lines* di notevole profondità.

Gli alimenti privi di glutine nascono per soddisfare le necessità dei consumatori con diagnosi di celiachia, che da indagine di Federconsumatori al 2016 sono pari a circa il 2% della popolazione italiana (circa 173 mila persone).

Tali prodotti sono anche acquistati dai cosiddetti *gluten sensitive*, ossia soggetti con particolare sensibilità al glutine ma non intolleranti.

Tuttavia, coloro che trainano il mercato sono i *life styler* ossia quella parte di consumatori tendenzialmente in aumento che sceglie cibi privi di glutine per convinzione e stile alimentare personale.

Come innanzi evidenziato, il comparto dei consumi alimentari di prodotti senza glutine presenta un *trend* di significativa crescita.

Il valore totale del mercato *gluten free* in Italia (dati Nielsen Marzo 2017) era pari ad Euro 409 milioni (kg 47,1 milioni), di cui il segmento pasta (+13,3%) era pari ad Euro 57,3 milioni (kg 10,9 milioni).

I principali canali di vendita sono rappresentati dalla grande distribuzione (+17,7%) e, con flessione leggermente negativa dalle farmacie (-7%).

6. PRINCIPALI AZIONISTI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Alla data del presente Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente è pari ad Euro 1.000.000,00 i.v. ed è costituito da n. 1.000.000 azioni ordinarie.

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

Socio	Numero Azioni	Valore (€)	% Capitale Sociale
Andriani Francesco	500.000	500.000,00	50%
Andriani Michele	500.000	500.000,00	50%

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio d'esercizio e all'ultimo bilancio consolidato approvati che, insieme alle relative relazioni degli organi di gestione e di controllo, sono riportati nell'Allegato I (*Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organi di gestione e controllo*) e nell'Allegato II (*Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organi di gestione e di controllo*) del presente Documento di Ammissione.

7.2 Bilancio civilistico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Si riporta di seguito una sintesi di alcuni dati finanziari relativi al bilancio civilistico relativo all'esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2016, con il confronto rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente:

Andriani S.p.A.	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
Valore della produzione	39.083.984	38.597.171
Margine operativo lordo (EBITDA)	7.270.956	9.264.317
Margine operativo lordo (EBITDA) %	18.6%	24.0%
Reddito Operativo (EBIT)	4.539.087	6.689.011
Reddito Operativo (EBIT) %	11.6%	17.3%
Reddito ante imposte (EBT)	4.151.435	5.684.801
Reddito ante imposte (EBT) %	10.6%	14.7%
Utile d'esercizio	2.035.567	4.615.378
Utile d'esercizio %	5.2%	12.0%
Patrimonio Netto	11.071.619	9.436.053
Posizione Finanziaria Netta	5.765.368	2.512.653
Capitale Circolante Netto	(6.774.670)	(7.397.408)

7.3 Primo bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Si riporta di seguito una sintesi di alcuni dati finanziari relativi al primo bilancio consolidato relativo all'esercizio del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2016:

Gruppo Andriani	31 dicembre 2016
Valore della produzione	40.873.031
Margine operativo lordo (EBITDA)	8.303.431
Margine operativo lordo (EBITDA) %	20.3%
Reddito Operativo (EBIT)	5.560.062
Reddito Operativo (EBIT) %	13.6%
Reddito ante imposte (EBT)	5.110.690
Reddito ante imposte (EBT) %	12.5%
Utile d'esercizio	2.648.210
Utile d'esercizio %	6.5%
Patrimonio Netto	10.714.223
Posizione Finanziaria Netta	9.547.528
Capitale Circolante Netto	(6.358.384)

7.4 Prospetti gestionali interni relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 “*unaudited*”

A completamento delle informazioni finanziarie dell'Emittente e per la sola finalità di inclusione nel presente Documento di Ammissione, si riporta di seguito una sintesi dei prospetti gestionali interni indicanti i principali dati economici e patrimoniali relativi alla situazione “*unaudited*” relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, con la precisazione che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non è ancora stato redatto, completato né approvato né sottoposto a revisione:

Andriani S.p.A. (valori in migliaia di Euro)	31 dicembre 2017
Valore della produzione	51.327
Margine operativo lordo (EBITDA)	10.328
Margine operativo lordo (EBITDA) %	20.12%

Reddito Operativo (EBIT)	7.175
Reddito Operativo (EBIT) %	13.98%
Reddito ante imposte (EBT)	6.258
Reddito ante imposte (EBT) %	12.19%
Utile d'esercizio	4.758
Utile d'esercizio %	9.27%
Patrimonio Netto	15.229
Posizione Finanziaria Netta	12.384
Indebitamento Finanziario Netto	9.178
Capitale Circolante Netto	(31)

7.5 Prospetti gestionali interni relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 su base consolidata "unaudited"

A completamento delle informazioni finanziarie dell'Emittente e per la sola finalità di inclusione nel presente Documento di Ammissione, si riporta di seguito una sintesi dei prospetti gestionali interni indicanti i principali dati economici e patrimoniali relativi alla situazione "unaudited" relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 su base consolidata, con la precisazione che il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non è ancora stato redatto, completato né approvato né sottoposto a revisione:

Gruppo Andriani (valori in migliaia di Euro)	31 dicembre 2017
Valore della produzione	53.180
Margine operativo lordo (EBITDA)	10.858
Margine operativo lordo (EBITDA) %	20.42%
Reddito Operativo (EBIT)	7.697
Reddito Operativo (EBIT) %	14.47%
Reddito ante imposte (EBT)	6.723
Reddito ante imposte (EBT) %	12.64%
Utile d'esercizio	5.045
Utile d'esercizio %	9.49%

Patrimonio Netto	15.159
Posizione Finanziaria Netta	15.215
Indebitamento Finanziario Netto	13.134
Capitale Circolante Netto	1.022

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

ANDRIANI S.P.A.

DENOMINATO:

“ANDRIANI 2018 – 2022 – 5,25%”

CODICE ISIN IT0005326803

ANDRIANI S.p.A.

con sede legale in Gravina in Puglia, Via Nicolò Copernico, zona PIP (BA), capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 (*un milione/00*) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 06880780728 R.E.A. BA 516296

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni (di seguito, il “**Regolamento**”) e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. DEFINIZIONI

1.1. Rubriche

Resta inteso che le rubriche degli Articoli sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto previsto nel presente Regolamento.

1.2. Definizioni

Salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno, ai fini del presente Regolamento, il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni, i cui calcoli e determinazioni saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

“**Agenzia di Rating**” indica Cerved Rating Agency S.p.A. (già Cerved Group S.p.A.), con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 21 (*Varie*) del presente Regolamento.

“**Amendola Center**” indica la società Amendola Center S.r.l., con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 156 - 70126, Bari, capitale sociale pari ad Euro 3.000.000 (tre milioni/00) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 07736320727.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato di cui al successivo Articolo 19 (*Assemblea degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento.

“**Bilancio**” indica il bilancio civilistico dell’Emittente, ossia il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2423 e ss. del Codice Civile al 31 dicembre di ogni anno, sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo tenuto dal MEF.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Banca Agente**” indica Banca Popolare di Bari, Società cooperativa per Azioni, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa agli

Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 21 (*Varie*) del presente Regolamento.

“**Codice Civile**” indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, con sede in Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma.

“**Contratto Rilevante**” indica il contratto di fornitura sottoscritto tra l’Emittente (in qualità di fornitore) e un cliente rilevante con decorrenza 1° gennaio 2017 e avente termine di scadenza al 31 dicembre 2019.

“**Core Business**” indica le principali attività svolte dall’Emittente che comprendono:

- (i) la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari, prodotti farinacei in genere; e
- (ii) l’acquisto, la vendita, la lavorazione, sia in conto proprio sia in conto terzi di riso, cereali, legumi e o cereagricoli in genere.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 31 dicembre 2017 (incluso).

“**Data di Emissione**” indica il 15 marzo 2018.

“**Data di Godimento**” indica il 15 marzo 2018.

“**Data di Pagamento**” o le “**Date di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data specificata (i) dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento, restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi 10 (*dieci*) Giorni Lavorativi dalla data di invio della Richiesta di Rimborso Anticipato, ovvero (ii) dall’Emittente per il rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi del successivo Articolo 10 (*Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente*) del presente Regolamento.

“**Data di Scadenza**” indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 30 dicembre 2022.

“**Decreto 239**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 10 (*Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente*) del presente Regolamento.

“**Delibera di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito nel successivo

Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento.

“**Emittente**” indica Andriani S.p.A., con sede legale in Gravina in Puglia, Via Nicolò Copernico, zona PIP (BA), capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00 (*un milione/00*), interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 06880780728, R.E.A. n. BA 516296.

“**EBITDA**” indica la somma algebrica dei seguenti elementi desumibili sulla base sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile:

- (i) la differenza tra il totale della voce contabile “Valore della produzione” e il totale della voce contabile “Costi della produzione” (voce A – voce B del conto economico); più
- (ii) la voce contabile “Ammortamento immobilizzazioni immateriali” (voce 10 a) del conto economico);
- (iii) la voce contabile “Ammortamento immobilizzazioni materiali” (voce 10 b) del conto economico);
- (iv) la voce contabile “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” (voce 10 c) del conto economico);
- (v) la voce contabile “Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide” (voce 10 d) del conto economico);
- (vi) la voce contabile “Accantonamenti per rischi” (voce 12) del conto economico); e
- (vii) la voce contabile “Altri accantonamenti” (voce 13) del conto economico).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento elencato al successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento.

“**Evento Tax**” ha il significato attribuito dal successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente*) del presente Regolamento.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in

Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società controllate dalla e/o collegate all’Emittente ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (i) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (ii) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia; e
- (iii) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione.

“**Investitori Qualificati**” indica i soggetti di cui all’articolo 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all’articolo 26 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalle disposizioni

comunitarie.

“**Legge Fallimentare**” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del presente Regolamento.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del presente Regolamento.

“**Oneri Finanziari Netti**” indica, con riferimento ai dati di Bilancio, ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile, la differenza tra: (a) interessi e altri oneri finanziari (voce 17) del conto economico); e (b) proventi diversi dai precedenti (voce 16)d) del conto economico).

“**Parametri Finanziari**” indica i parametri finanziari individuati al successivo Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) del presente Regolamento.

“**Patrimonio Netto**” indica il totale della voce di patrimonio netto, con riferimento ai dati di Bilancio.

“**Periodo di Interessi**” ha il significato attribuito al successivo Articolo 7 (*Interessi*) del presente Regolamento

“**Posizione Finanziaria Netta**” indica la somma algebrica dei seguenti elementi desumibili sulla base dello stato patrimoniale del Bilancio, ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile: (i) obbligazioni (voce D)1) dello stato patrimoniale – passivo); (ii) obbligazioni convertibili (voce D)2) dello stato patrimoniale – passivo); (iii) debiti verso soci per finanziamenti (voce D)3) dello stato patrimoniale – passivo), ove non postergati; (iv) debiti verso banche (voce D)4) del passivo patrimoniale – passivo); (v) debiti verso altri finanziatori (voce D)5) dello stato patrimoniale – passivo); (vi) disponibilità liquide (voce C) IV dello stato patrimoniale – attivo); (vii) altri titoli, (voce C) III 6) dello stato patrimoniale – attivo), ove non vincolati; nonché (viii) disponibilità liquide vincolate eventualmente riclassificate in altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del Codice Civile, a seguito di eventuali e/o sopravvenuti mutamenti dei criteri di redazione, revisione e riclassificazione del Bilancio.

“**Prestito**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 2 (*Importo nominale dell’Emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del presente Regolamento.

“**Prima Data di Pagamento**” indica il 30 giugno 2018.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 19 (Assemblea degli Obbligazionisti) del presente Regolamento.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito al successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento.

“**Sito dell’Emittente**” indica il sito internet dell’Emittente (www.andrianispa.com).

“**Situazione Contabile Semestrale**” indica la situazione contabile semestrale a livello non consolidato dell’Emittente al 30 giugno di ciascun anno accompagnata da una nota esplicativa dei principali dati contabili e finanziari ivi contenuti redatta dagli amministratori.

“**Soci di Riferimento**” si intendono congiuntamente Michele Andriani, nato a Grumo Appula (BA) il 18 marzo 1981, C.F. NDRMHL81C18E223E e Francesco Andriani nato a Grumo Appula (BA) il 24 novembre 1983, C.F. NDRFNC83S24E223R.

“**Soggetto Designato**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 7 (*Interessi*) del presente Regolamento.

“**Totale Attivo**” indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell’attivo dell’Emittente, come indicato nell’ultimo Bilancio o nella relazione semestrale dell’Emittente.

“**Totale Ricavi**” indica, con riferimento a qualsiasi data, la voce “*Totale ricavi operativi*” dell’Emittente, come indicato nell’ultimo Bilancio o nella relazione semestrale dell’Emittente.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come

successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito nel successivo Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*) del presente Regolamento.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni dell'Emittente a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente e/o di terzi, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

“**Vincolo Ammesso**” indica in relazione all'Emittente:

- (i) qualsiasi Vincolo Esistente;
- (ii) qualsiasi Vincolo creato nell'ambito del Core Business dell'Emittente, ivi espressamente inclusi, tra l'altro, performance bond e cash collateral;
- (iii) qualsiasi Vincolo sui beni acquistati dall'Emittente successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni;
- (iv) qualsiasi Vincolo creato in sostituzione di un Vincolo costituito ai sensi dei precedenti punti i e iii (ivi inclusi tutti i casi di ulteriori e successive sostituzioni di tale Vincolo), a condizione che l'importo garantito dal Vincolo sostitutivo non ecceda l'importo garantito dal Vincolo originario;
- (v) qualsiasi Vincolo sui beni mobili, immobili e beni immateriali strumentali al proprio *Core Business* acquistati dall'Emittente successivamente alla Data di Emissione utilizzando Indebitamento Finanziario garantito esclusivamente da tali beni mobili, immobili e beni immateriali strumentali;
- (vi) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (vii) qualsiasi Vincolo creato nel contesto o ai fini di operazioni di cartolarizzazione, project financing, asset-backed financing, factoring, sale and lease back, o simili operazioni in cui le obbligazioni di pagamento inerenti all'Indebitamento Finanziario garantito dal relativo Vincolo debbano essere soddisfatte esclusivamente tramite i proventi generati da beni e attività (inclusi i crediti) presenti o futuri su cui tale Vincolo sia stato creato, a condizione che il valore complessivo dell'Indebitamento Finanziario così garantito non ecceda il 15% (*quindici per cento*) del Totale Attivo.

“**Vincolo Esistente**” indica ciascun Vincolo esistente alla Data di Emissione relativamente all'Emittente.

- 1.3. Nel presente Regolamento, salvo che risulti diversamente dal contesto:
- 1.3.1. i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati del presente Regolamento;
 - 1.3.2. i riferimenti a leggi, decreti o regolamenti sono da intendersi come riferimenti a tali leggi, decreti o regolamenti nel testo di tempo in tempo vigente; e
 - 1.3.3. il riferimento a un “mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo.
- 1.4. Il presente Regolamento disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte dell'Emittente.
- 1.5. Il prestito obbligazionario è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile ed è costituito da n. 100 (*cento*) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 60.000,00 (*sessantamila/00*) ciascuno (di seguito, il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (di seguito, le “**Obbligazioni**”), fino a un importo nominale complessivo di Euro 6.000.000 (*sei milioni/00*).
- 1.6. Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e CONSOB del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF.
- 1.7. I portatori delle Obbligazioni (di seguito, gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

2. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

- 2.1. Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.
- 2.2. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite

esclusivamente ad Investitori Qualificati. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

- 2.3. Le Obbligazioni, inoltre, non sono stati né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.
- 2.4. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo:
 - 2.4.1. nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero
 - 2.4.2. qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
- 2.5. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle Obbligazioni, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

3. PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% (*cento per cento*) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 60.000 (*sessantamila/00*) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per ciascun Obbligazionista.

4. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO

Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.

5. DURATA

Il Prestito ha durata sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto ai successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e 10 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente*) del presente Regolamento.

6. INTERESSI

- 6.1. Il Prestito è fruttifero di interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino

alla Data di Scadenza (esclusa). Le Obbligazioni fruttano un interesse fisso nominale annuo pari al 5,25% (*cinque e venticinque per cento*) annuo lordo a decorrere dalla Data di Emissione (di seguito, il “**Tasso di Interesse**”) sino alla Data di Scadenza (esclusa), che sarà applicato al valore nominale residuo.

- 6.2. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.
- 6.3. L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando rispettivamente il valore nominale residuo delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse. Gli interessi di ciascuna cedola saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario, sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.4. Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra: (i) la Data di Scadenza; e (ii) in caso di rimborso anticipato integrale del Prestito ai sensi dei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e/o 10 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente*) del presente Regolamento, la relativa Data di Rimborso Anticipato, restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con le previsioni del presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso di interesse pari al Tasso di Interesse.
- 6.5. Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al Primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

7. RIMBORSO

- 7.1. Salvo quanto previsto ai successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e 10 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente*) del presente Regolamento, il Prestito sarà di tipo *amortising* con 15 (*quindici*) mesi e 22 (*ventidue*) giorni di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 8 (otto) rate a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2019 (inclusa) e successivamente ad

ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante:

Piano di ammortamento singola Obbligazione		
Data	Valore nominale residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
30/06/2018	60.000	0,00
30/12/2018	60.000	0,00
30/06/2019	55.000	5.000
30/12/2019	50.000	5.000
30/06/2020	45.000	5.000
30/12/2020	40.000	5.000
30/06/2021	35.000	5.000
30/12/2021	25.000	10.000
30/06/2022	15.000	10.000
30/12/2022	0,00	15.000

7.2. Qualora la Data di Scadenza o una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

8. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

8.1. Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un “**Evento Rilevante**”):

8.1.1. il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale le partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente detenute, direttamente o indirettamente, in totale dai Soci di Riferimento risulti inferiore al 51%

(cinquantuno *per cento*);

- 8.1.2. il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (*trenta*) giorni di calendario;
- 8.1.3. la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi della Legge Fallimentare, a meno che (i) l'Emittente fornisca evidenza, ritenuta soddisfacente da parte dei due terzi degli Obbligazionisti, che la relativa istanza sia infondata o temeraria, ovvero (ii) entro la data dell'udienza camerale prevista dall'articolo 15 (*Procedimento per la dichiarazione di fallimento*) della Legge Fallimentare e comunque non oltre 60 (*sessanta*) giorni di calendario dal deposito, tale istanza sia rigettata, revocata, rinunciata, archiviata o comunque dichiarata inammissibile;
- 8.1.4. il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con la generalità dei propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- 8.1.5. l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività. Ai fini del presente Evento Rilevante, "parte sostanziale" indica una ipotesi di sospensione, interruzione, modifica, cessazione o cessione a terzi dell'attività dell'Emittente che determini una riduzione del Totale Attivo ovvero del Totale Ricavi dell'Emittente per un importo superiore al 25% (*venticinque per cento*);
- 8.1.6. il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- 8.1.7. il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- 8.1.8. il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) del presente

Regolamento.

- 8.2. Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione agli Obbligazionisti. Contestualmente a tale comunicazione, ovvero nei 7 (*sette*) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 21 (*Varie*) affinché essa attesti il verificarsi dell'Evento Rilevante mediante propria delibera.
- 8.3. Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare:
- 8.3.1. l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (di seguito, una "**Delibera di Rimborso Anticipato**"); ovvero
- 8.3.1.1. la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- 8.3.1.2. la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al presente Regolamento.
- 8.4. A seguito dell'adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo andrianispa@pec.it, con copia conoscenza alla Banca Agente a mezzo PEC all'indirizzo finanzaimpresa.bpbari@postacert.cedacri.it (di seguito, la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") almeno 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato. Resta inteso che a fronte di una Delibera di Rimborso Anticipato, verrà inviata una sola Richiesta di Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (di seguito, il "**Soggetto Designato**"), ovvero, se nominato, dal Rappresentante Comune. In caso di inerzia del Soggetto Designato o del Rappresentante Comune, a seconda del caso, rimarrà in ogni caso salva la facoltà di ciascun Obbligazionista di inviare la Richiesta di Rimborso Anticipato.
- 8.5. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, anche mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet dell'Emittente, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

- 8.6. Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione al Prestito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, diverranno immediatamente esigibili alla relativa Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
- 8.7. L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli in assenza di un Rappresentante Comune) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

9. RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL'EMITTENTE

- 9.1. Ove, a seguito di una modifica legislativa o nell'interpretazione o nell'applicazione della legge successivamente alla Data di Emissione, l'Emittente (o chi per suo conto) debba effettuare una deduzione o ritenuta in relazione a imposte e/o tasse con riferimento a un pagamento dovuto in relazione alle Obbligazioni, diverse dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato (di seguito, il "**Decreto 239**") e dalla quale derivi l'obbligo per l'Emittente di pagare un importo aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 18 (*Regime Fiscale*) (un "**Evento Tax**"), l'Emittente avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.
- 9.2. L'esercizio del predetto diritto potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da pubblicare ai sensi del successivo Articolo 21 (*Varie*) nel periodo di tempo che va tra il trentesimo e il novantesimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Tax.
- 9.3. Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale unitario residuo alla Data di Rimborso Anticipato indicata nell'avviso pubblicato dall'Emittente entro e non oltre il terzo Giorno Lavorativo precedente a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

10. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

- 10.1. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

10.2. Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. **GARANZIE**

Le Obbligazioni non sono assistite da privilegio, né da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. **IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

Fino all'avvenuto rimborso integrale del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

12.1. non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui beni detenuti dall'Emittente (ad eccezione dei Vincoli Ammessi) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente:

12.1.1. faccia in modo che il medesimo Vincolo sia costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni, o

12.1.2. costituisca ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti;

12.2. non sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente modifiche della clausola statutaria sull'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo del *Core Business*;

12.3. non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti e 2447-decies del Codice Civile per un ammontare superiore a Euro 3.000.000,00 (*tre milioni/00*);

12.4. fino al rimborso integrale del Prestito, ad eccezione di eventuali operazioni straordinarie realizzate fra società del Gruppo e di eventuali operazioni di fusione e/o scissione, salvo che le stesse non possano determinare un Evento Pregiudizievole Significativo, a comunicare preventivamente agli Obbligazionisti ogni operazione di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, di acquisizione di aziende o rami d'azienda, di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura per un ammontare superiore a Euro 3.000.000,00 (*tre milioni/00*), fermo che oltre tale ammontare l'Emittente dovrà

accantonare nel Patrimonio Netto apposita congrua riserva per l'importo corrispondente all'eventuale eccedenza rispetto a tale soglia;

- 12.5. fino al rimborso integrale del Prestito, a comunicare preventivamente agli Obbligazionisti ogni operazione di investimento e/o finanziamento che l'Emittente intenda porre in essere a favore della controllata Amendola Center per un ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) annui, fermo che oltre tale ammontare l'Emittente dovrà accantonare nel Patrimonio Netto apposita congrua riserva per l'importo corrispondente all'eventuale eccedenza rispetto a tale soglia;
- 12.6. non effettuare, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, operazioni di riduzione del capitale sociale, e, nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, senza indugio, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- 12.7. a fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- 12.8. fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione delle Obbligazioni siano essenzialmente destinati a finanziare il percorso di crescita dell'Emittente;
- 12.9. non permettere il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo dell'obbligazione di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (*un milione/00*) salvo che, laddove suscettibile di rimedio, l'Emittente non vi ponga rimedio entro 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi;
- 12.10. comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- 12.11. far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- 12.12. sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 il Bilancio ed il bilancio consolidato dell'Emittente relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;

- 12.13. far quanto ragionevolmente necessario al fine di consentire alla Agenzia di Rating di effettuare, per tutto il periodo intercorrente tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Scadenza (inclusa), il monitoraggio e/o la revisione su base annuale del merito creditizio dell'Emittente, (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, permettere alla stessa di effettuare visite presso le sedi dell'Emittente e pagare puntualmente le *fee* per il rinnovo annuale del *rating*);
- 12.14. rispettare, a ciascuna Data di Calcolo i seguenti parametri finanziari, calcolati a livello non consolidato (i “**Parametri Finanziari**”):
- (a) il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e l'EBITDA relativi all'Emittente: (i) uguale o inferiore a **3,0** con riferimento all'esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2017; (ii) uguale o inferiore a **3,0** con riferimento all'esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2018; (iii) uguale o inferiore a **2,5** con riferimento all'esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2019; (iv) uguale o inferiore a **2,3** con riferimento all'esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2020; (v) uguale o inferiore a **2,2** con riferimento all'esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2021;
 - (b) il rapporto tra EBITDA e Oneri Finanziari Netti relativi all'Emittente: uguale o superiore a **5,0**;
 - (c) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi all'Emittente: uguale o inferiore a **2,0**;
- 12.15. a trasmettere agli Obbligazionisti, anche mediante apposita pubblicazione sul Sito Internet dell'Emittente, entro i termini appresso definiti voce per voce:
- 12.15.1. entro e non oltre 10 (*dieci*) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione (e comunque non oltre 150 (*centocinquanta*) giorni di calendario dalla chiusura di ciascun esercizio sociale), il Bilancio ed il bilancio consolidato dell'Emittente relativo a ciascun esercizio sociale, accompagnato dalla relazione di gestione, dalla relazione dei revisori legali e dell'organo di controllo;
 - 12.15.2. entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla fine del semestre scadente al 30 giugno di ciascun anno, la Situazione Contabile Semestrale;
 - 12.15.3. entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di chiusura di ciascun trimestre scadente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, le seguenti informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie: (i) Totale Ricavi, (ii) EBITDA, (iii) Posizione Finanziaria Netta e (iv) Patrimonio Netto; e

- 12.15.4. contestualmente alla data di approvazione del Bilancio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente, e controfirmata dal presidente dell'organo di controllo o dal revisore legale di quest'ultimo, che attesti (a) il rispetto (ovvero il mancato rispetto), alla relativa Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto e (b) l'ammontare dell'utile netto risultante dall'ultimo Bilancio liberamente distribuibile ai sensi di legge e di statuto (di seguito, la “**Dichiarazione sui Parametri**”);
- 12.16. non distribuire l'utile netto risultante dall'ultimo Bilancio per tutto il periodo in cui sia in essere un Evento Rilevante in merito al quale non sia stata accantonata nel Patrimonio Netto apposita congrua riserva;
- 12.17. fermo ed impregiudicato quanto previsto al precedente Articolo 13.16, l'Emittente potrà distribuire l'utile netto risultante:
- 12.17.1. dal Bilancio al 31 dicembre 2017, a condizione che la Posizione Finanziaria Netta sia pari o inferiore a Euro 12.500.000,00 (*dodiciemilionicinquecentomila/00*) e comunque solo per la quota eccedente Euro 3.200.000,00 (*tremilioniduecentomila/00*);
- 12.17.2. dal Bilancio al 31 dicembre 2018, a condizione che la Posizione Finanziaria Netta sia pari o inferiore a Euro 15.800.000,00 (*quindicimilioniotto-centomila/00*) e comunque solo per la quota eccedente Euro 4.400.000,00 (*quattromilioniquattrocentomila/00*);
- 12.17.3. dal Bilancio al 31 dicembre 2019, a condizione che la Posizione Finanziaria Netta sia pari o inferiore a Euro 12.400.000,00 (*dodiciemilioniquattrocentomila/00*) e comunque solo per la quota eccedente Euro 6.000.000,00 (*seimilioni/00*);
- Restando inteso che il predetto limite alla facoltà dell'Emittente di distribuire l'utile netto risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2019 non si applicherà a decorrere dalla data di rinnovo del Contratto Rilevante, a condizioni sostanzialmente conformi, in termini di volumi e valore della produzione, a quelle attualmente in vigore (da comunicarsi tempestivamente agli obbligazionisti entro 30 (*trenta*) giorni di calendario dalla data di stipula di tale contratto).
- 12.18. a non distribuire le riserve esistenti alla data del 31 dicembre 2017;
- 12.19. comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento

Pregiudizievole Significativo; e

- 12.20. osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo.

13. SERVIZIO DEL PRESTITO

- 13.1. Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente dalla Banca Agente, quale intermediario autorizzato aderente a Monte Titoli ed ente pagatore, in nome e per conto dell'Emittente e in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento e nelle procedure stabilite da Monte Titoli.
- 13.2. Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverrà *pari passu e pro rata* con riferimento a tutte le Obbligazioni.

14. DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

- 14.1. L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 1 marzo 2018. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 (*sei milioni/00*).

15. MODIFICHE

- 15.1. Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 21 (*Varie*) che segue.
- 15.2. Salvo quanto previsto nel precedente Articolo 16.1, le condizioni di cui al presente Regolamento potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso della maggioranza semplice degli Obbligazionisti, espresso mediante votazione nell'Assemblea degli Obbligazionisti.

16. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute

rimborsabili.

17. REGIME FISCALE

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta per imposte e/o tasse, salvo che tale deduzione o ritenuta sia obbligatoria per legge. In tal caso, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere, unitamente ai pagamenti relativi alle Obbligazioni, un importo aggiuntivo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che sarebbe stato dagli stessi ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fossero state effettuate; salvo che nessun importo aggiuntivo sarà dovuto con riferimento ai pagamenti relativi alle Obbligazioni:

- (i) effettuati nei confronti di Obbligazionisti o loro agenti, fiduciari o mandatari che sono soggetti a detta deduzione o ritenuta a causa della loro connessione (per ragioni diverse dal mero possesso delle Obbligazioni) con la Repubblica Italiana; o
- (ii) effettuati nei confronti di Obbligazionisti la cui residenza fiscale è fissata in un paese che non consente alle autorità italiane di ottenere informazioni adeguate in relazione all'effettivo beneficiario dei pagamenti in uscita dall'Italia; o
- (iii) in caso di Obbligazioni presentate per il pagamento in Italia; o
- (iv) o in relazione all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239, ivi incluso nell'ipotesi in cui le procedure e le formalità previste per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239 non siano state correttamente e tempestivamente poste in essere; o
- (v) nel caso in cui le Obbligazioni siano presentate per il pagamento con un ritardo di oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui il pagamento diventa dovuto; o
- (vi) nel caso in cui detta deduzione o ritenuta sia applicata ai sensi della già vigente Direttiva del Consiglio n. 2003/48/EC ovvero della direttiva 2015/2060/UE o da norme, regolamenti o accordi attuativi delle stesse; o
- (vii) nel caso in cui detta deduzione sia applicata ai sensi delle sezioni dalla n. 1471 alla n. 1474 dello US Internal Revenue Code del 1986 o qualsiasi altra normativa, trattato o accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e qualsiasi altra giurisdizione connessi o altra interpretazione ufficiale; o
- (viii) nel caso in cui il pagamento avrebbe potuto essere effettuato senza applicazione di alcuna deduzione o ritenuta se l'Obbligazionista avesse

presentato l'Obbligazione per il pagamento in un altro Stato Membro dell'Unione Europea

senza pregiudizio per l'Emittente di rimborsare le Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente*).

18. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

18.1. Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (di seguito, la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune.

18.2. In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

18.2.1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (di seguito, il "**Rappresentante Comune**");

18.2.2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 16 (Modifiche) del presente Regolamento;

18.2.3. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e

18.2.4. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

18.3. Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel solo caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento.

18.4. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative eventuali commissioni), in ogni caso ragionevoli e documentati, sono a carico dell'Emittente.

19. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

19.1. Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

19.2. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

20. VARIE

20.1. Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento,

tutte le comunicazioni dell'Emittente o degli Obbligazionisti (ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato) saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, tramite PEC agli indirizzi andrianispa@pec.it per l'Emittente e per gli Obbligazionisti mediante pubblicazione sul Sito Internet dell'Emittente, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della normativa *pro tempore* applicabile.

- 20.2. Ciascuna parte si impegna a tal fine a comunicare prontamente all'altra parte qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione in tal senso, l'invio di ogni comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
- 20.3. La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena, integrale ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del presente Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del Paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni.

Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo esemplificativo, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate/i sul sistema multilaterale di negoziazione Extra MOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Extra MOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema

multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) Sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (a) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (b) società semplici residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (c) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014, e l'art. 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994, come successivamente modificato dal D.L. n. 351 del 25 settembre 2001; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la

gestione dei loro investimenti, incluse le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il “**Risparmio Gestito**”);

- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto 239, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a) (i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) sia già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui al D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ("**Decreto 225**"), convertito dalla L. n. 10 del 26 febbraio 2011 (c.d. "Fondi Lussemburghesi Storici") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto 225 ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati all'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993,

n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”), abrogati dal Decreto 225.

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un’attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al D. Lgs. n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l’Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d’impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d’impresa, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell’esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal Sottoscrittore che detiene le Obbligazioni non in regime d’impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del Sottoscrittore. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L’intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle

Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate dal D. Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni,

privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto 239, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 461 del 21 Novembre 1997, come successivamente modificato dal D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409 del 23 novembre 2001); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla L. n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla L. n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella

è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;

- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio (“**Direttiva Risparmio**”), in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della Direttiva Risparmio, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE, che avrebbe dovuto modificare la Direttiva Risparmio. Ai sensi dell'articolo 2 della predetta Direttiva, gli Stati Membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva Risparmio è stata recepita in Italia dal D. Lgs. n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia a fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia a fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1 luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiarie effettive di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali

italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

Il 10 novembre 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2015/2060/EU che abroga la Direttiva risparmio a far data dal 1 gennaio 2016 (fatti salvi alcuni obblighi amministrativi che continuano ad applicarsi in relazione a pagamenti effettuati prima di tale data) e dal 1 gennaio 2017 nel caso dell'Austria. Tale abrogazione interviene al fine di evitare sovrapposizioni tra la Direttiva risparmio e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che deve essere attuato ai sensi della Direttiva 2011/16/UE (“**Direttiva sulla cooperazione amministrativa**”), come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE. La Direttiva sulla cooperazione amministrativa ha lo scopo di ampliare il meccanismo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati Membri ai fini di combattere la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere. La Direttiva sulla cooperazione amministrativa è conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali pubblicato dal Consiglio OCSE nel luglio 2014, ha generalmente un ambito di applicazione più ampio rispetto alla Direttiva risparmio e non dovrebbe prevedere l'applicazione di ritenute.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della Direttiva Risparmio e della Direttiva sulla cooperazione amministrativa.

10.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“**Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela**”), come modificato dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 Euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il D.M. 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato

che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal D.M. 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane S.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”*.

ALLEGATO I

Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organi di gestione e di controllo

ALLEGATO II

Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organi di gestione e di controllo